

Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale dovuto per le installazioni pubblicitarie. Le istruzioni per usufruire del bonus

Pronte le [istruzioni](#) operative per ottenere il credito d'imposta destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati (o concessi a privati) che hanno versato il canone patrimoniale dovuto per il 2021 per l'affissione di manifesti commerciali in aree pubbliche o aperte al pubblico. Con la [circolare n. 1/E](#), firmata (il 7 gennaio 2022) dal direttore dell'Agenzia, vengono forniti chiarimenti sulle modalità di fruizione del *bonus*, introdotto dal [D.L. Sostegni bis \(D.L. n. 73/2021\)](#) con uno stanziamento complessivo pari a 20 milioni di euro per favorire la ripresa del mercato della pubblicità, anche in considerazione delle ripercussioni economiche dovute all'emergenza sanitaria. Il *tax credit*, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione, **potrà essere richiesto dal 10 febbraio al 10 marzo 2022** comunicando l'importo versato per lo scorso anno tramite i canali telematici dell'Agenzia, come stabilito con il [provvedimento del 29 ottobre 2021](#).

Chi può richiedere il *tax credit*

Il credito d'imposta è rivolto ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati,

destinati all'affissione di manifesti e alle installazioni pubblicitarie di natura commerciale. Al fine di favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, l'agevolazione spetta anche nei casi in cui il versamento del canone per il 2021 sia stato effettuato tardivamente – purché comprensivo di interessi e sanzioni – ma comunque entro la data di presentazione della comunicazione dell'importo versato per lo scorso anno a titolo di canone. In ogni caso, ai fini del riconoscimento del credito di imposta va preso in considerazione solo l'importo versato a titolo di canone e non anche quello riferito a interessi e sanzioni dovuti per il tardivo pagamento.

Come calcolare il canone da comunicare

La circolare dell'Agenzia chiarisce che il credito d'imposta è riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all'anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi. Se il versamento è stato effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, il canone va, quindi, ricalcolato parametrando l'importo versato ai 6 mesi, seguendo questo schema esemplificativo:

- in caso di canone versato per un periodo inferiore a 6 mesi dell'anno 2021 (ad esempio 4), il contribuente prenderà in considerazione l'intero importo versato;
- in caso di canone versato per un periodo superiore a 6 mesi dell'anno 2021, il contribuente dovrà dividere l'importo pari al canone versato per i mesi di versamento e moltiplicare il risultato ottenuto per 6; quindi se ad esempio il canone è stato versato per 8 mesi, l'importo andrà diviso per 8 e moltiplicato per 6;

- in caso di canone versato per l'intero anno 2021, il canone versato va diviso per 12 e moltiplicato per 6.

Ammontare del credito d'imposta e utilizzo

Dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, i contribuenti devono comunicare (direttamente o tramite un incaricato abilitato) l'importo versato a titolo di canone per l'anno 2021, utilizzando i canali telematici dell'Agenzia. Ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal D.L. Sostegni *bis*, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari all'importo versato relativamente all'anno 2021 a titolo di canone, indicato nella comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che verrà pubblicato entro il 21 marzo 2022.

A partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di questo provvedimento, il credito d'imposta sarà utilizzabile dai beneficiari in compensazione, esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate.

Cos'è il canone unico patrimoniale

Il canone unico patrimoniale (canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 a partire dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali, in sostituzione di altri tributi, tra cui la tassa e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (rispettivamente, Tosap e Cosap). Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio della concessione o

dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate del 7 gennaio 2022)

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 E del 7 gennaio 2022](#), con oggetto: Credito d'imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, commi da 816 a 836, della legge n. 160 del 2019 – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258/2021 – **[Art. 67-bis del D.L. 25/05/2021, n. 73, conv., con mod., dalla L. 23/07/2021, n. 106](#)**

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258/2021](#), recante: *«Definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui all'[articolo 67-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106](#), per la fruizione del credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all'affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini, comunque diverse dalle insegne di esercizio, come definite dall'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e per assicurare il rispetto del limite di spesa previsto e approvazione del modello di comunicazione con le relative istruzioni»*, pubblicato il 29.10.2021 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244